

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 179/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1272 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Antonello ORLINO, e della società US BITONTO CALCIO SSDARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Antonello ORLINO, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Bitonto Calcio SSD ARL, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non aver lo stesso corrisposto, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle rispettive pronunce, al calciatore Sig. Obodo Kenneth Ogochukwu la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 257-2024/25 dell'8.4.2025, comunicato alla società Bitonto Calcio SSD ARL a mezzo pec del 15.4.2025, al calciatore Sig. Mario Coppola la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 279-2024/25 del 14.4.2025, comunicato alla società Bitonto Calcio SSD ARL a mezzo pec del 17.6.2025, al calciatore Sig. Luigi Gianfreda la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 304-2024/25 del 23.4.2025, comunicato alla società Bitonto Calcio SSD ARL a mezzo pec del 24.4.2025, al calciatore Sig. Davide Zugaro De Matteis la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 248-2024/25 del 27.4.2025, comunicato alla società Bitonto Calcio SSD ARL a mezzo pec del 29.4.2025 ed al calciatore Sig. Gomes Ferreira Murilo la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. – A.I.C. con lodo prot. n. 320-2024/25 del 7.5.2025, comunicato alla società Bitonto Calcio SSD ARL a mezzo pec dell'8.5.2025;

US BITONTO CALCIO SSDARL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Antonello Orlino;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Antonello ORLINO,
 - Società US BITONTO CALCIO SSDARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonello Orlino;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Antonello ORLINO,

- € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e 5 (cinque) punti in classifica da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2025/2026 per la società US BITONTO CALCIO SSDARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina